

= circolare n. 2

12.02.2008

= scadenziario

+ 18. febbraio +

- Versamento ritenute IRPEF dipendenti, co.co.co e lavoratori autonomi operate in gennaio 2008.

+ 29. febbraio +

- Invio annuale della comunicazione dati IVA 2008

= dichiarazione

Si richiede ai clienti la **compilazione della dichiarazione** sull'applicazione dell'ulteriore riduzione (vedasi allegato)

= consiglio

Si raccomanda di contattare il proprio operatore telefonico per chiarire se esistono delle possibilità di separare le chiamate private da quelle di lavoro

Gentili Signore ed Egregi Signori,

di recente abbiamo comunicato le principali novità della legge Finanziaria 2008. Di seguito forniamo altre novità, che a nostro avviso sono di grande importanza per tutti i clienti, che rivestono però delle peculiarità particolari:

+ 1. IRAP – abbattimento del 0,5% in caso di rinuncia sui contributi provinciali +

A dicembre la Giunta Provinciale di Bolzano ha deliberato una ulteriore riduzione dell'IRAP del 0,5% che abbassa la percentuale dell'imposta al **3,4%** (come già comunicato nella circolare precedente l'aliquota su base nazionale era stata già ridotta al **3,9%**).

In aggiunta gli imprenditori altoatesini possono beneficiare ora di **un'ulteriore riduzione dello 0,5%**, a validità quadriennale, se **rinunciano ad usufruire di contributi provinciali** per un periodo di **cinque anni**, fatte salve alcune eccezioni. Se intendono richiedere nuovamente un contributo provinciale, le imprese interessate devono osservare un anno di pausa tra l'ultimo con IRAP ridotta dell'ulteriore 0,5% e quello di presentazione della domanda di sostegno.

Le eccezioni, che non comportano una limitazione dell'abbattimento dell'IRAP, sono i contributi ricevuti a fronte di investimenti nei settori di ricerca, sviluppo e innovazione, alle misure di internazionalizzazione delle imprese e ai mutui per l'avvio di un'attività imprenditoriale. I contributi saranno, inoltre, erogati anche per investimenti imprevisti a seguito di eventi calamitosi subiti dall'azienda.

+ 2. Detrazioni IVA su cellulari, autovetture e spese di gestione +

La Finanziaria 2008 ha modificato le regole di detrazione dell'IVA relativa ai telefoni cellulari e ai veicoli a motore, stabilendo in particolare delle novità per l'uso promiscuo dei predetti beni.

a) Detrazione IVA cellulari

La disposizione che limitava la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto/importazione e all'impiego dei telefoni cellulari nella misura forfetaria del 50%, è stata soppressa. Di conseguenza, l'IVA relativa a tali beni diviene detraibile in base al principio generale di inerenza con l'attività. In caso di **"uso promiscuo"** del telefono cellulare, ciò comporta quindi, **in mancanza di una percentuale di (in)detraibilità prestabilita**, una valutazione caso per caso, al fine di determinare la quota riferibile all'uso personale, da

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato  
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856  
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214

= **Nota bene**

Vi preghiamo di comunicarci quale percentuale di detrazione volete applicare. L'onere di prova sarà, comunque, a Vostro carico.

**Nel caso in cui non ci fosse comunicato la Vs. scelta, l'IVA sarà detratta come segue:**

**Cellulari: 50%**

**Acquisto / leasing di autovetture stradali a uso promiscuo e relative spese di gestione: 40%**

individuarsi, secondo l'art. 19, comma 4, DPR n. 633/72 "sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati". Nel caso di detrazione dell'IVA maggiore del 50%, spetta al contribuente provare all'Amministrazione Finanziaria il maggior uso promiscuo del telefonino. **L'onere della prova** spetta al contribuente. Tale novità si applica a decorrere dall'**1.1.2008**.

**b) detrazione IVA autovetture**

Le nuove disposizioni relative alle autovetture si applicano, con efficacia retroattiva, **a decorrere dal 28.6.2007**.

- Va osservato, innanzitutto, che la nuova disposizione, essendo stato eliminato il precedente riferimento alla classificazione contenuta nel Codice della Strada, va applicata, in generale, **ai veicoli stradali** a motore, definiti come i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali adibiti "normalmente" al trasporto stradale di persone o cose, con una massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8. L'ambito applicativo in esame non è quindi più circoscritto, come in precedenza, ad autovetture, motocicli e ciclomotori, ma si dovrebbe estendere anche ad altri veicoli stradali in possesso delle citate caratteristiche richieste, quali autocarri e autoveicoli ad uso speciale (ad esempio, uso ufficio);
- di conseguenza sembra inoltre non avere più alcuna rilevanza il fatto che un veicolo soddisfi o meno le condizioni di cui al Provvedimento dell'Agenzia Entrate 6.12.2006 (c.d. "falsi" autocarri). Si rammenta che con tale procedura si voleva identificare le autovetture immatricolate **soltanto ai fini fiscali** come **autocarro** e da considerare, pertanto, come autoveicoli;
- restano **esclusi** dalla disposizione in esame i **motocicli** di cilindrata superiore a 350 cc ricompresi, quali "beni di lusso", per i quali è confermata l'indetraibilità totale;
- veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi, nei casi in cui gli stessi sono **utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività** sono **interamente detraibili** ai fini IVA (è invece invariata la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto/importazione dei veicoli in esame da parte degli agenti e rappresentanti di commercio);
- come anche per i telefoni cellulari, è previsto pertanto una **detrazione dell'IVA maggiore del 40%**, anche in caso di uso promiscuo. Si attende però un Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe determinare le modalità di maggiore detrazione. Anche in questo caso comunque **l'onere della prova** della maggiore utilizzazione dell'auto (ad

uso promiscuo) per fini aziendali rispetto a quelli privati, spetta al contribuente.

**c) Spese di gestione (manutenzione, carburante etc.)**

Nell'ambito delle spese di gestione relative ai veicoli di cui sopra è stata uniformata la relativa disposizione:

- è fissato il principio secondo cui l'IVA relativa all'acquisto/importazione di carburanti e lubrificanti, destinati ai predetti veicoli è detraibile nella stessa misura come il relativo acquisto/importazione;
- il trattamento delle prestazioni di leasing e noleggio, custodia, manutenzione, riparazione e impiego è ora regolato come l'acquisto del carburante. Di conseguenza, anche per tali prestazioni vale il principio della detraibilità dell'IVA nella misura in cui è ammessa all'atto dell'acquisto/importazione del medesimo bene;

**d) Pedaggi autostradali**

Tra le prestazioni di impiego dei veicoli sono ora ricompresi anche i transiti stradali, con la conseguenza che l'IVA relativa ai pedaggi autostradali delle autovetture non è più interamente indetraibile, come stabilito dalla previgente lett. e) dell'art. 19-bis 1, bensì detraibile nella misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto/importazione del medesimo veicolo.

**+ 3. Novità nel settore finanziario +**

**a) Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

Nell'ambito dell'anticiclaggio dal 30.04.2008 vige una nuova soglia sopra la quale è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera. Il valore previgente di Euro 12.500,00 dell'operazione, anche frazionata, è stato ribassato a **Euro 5.000,00**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

**b) Indicazione della clausola „non trasferibile“**

Gli assegni bancari e postali emessi a partire dal 30.04.2008, per importi pari o superiori a Euro 5.000,00, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di **non trasferibilità**.

Cordiali saluti

*I Vostri consulenti*

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato  
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856  
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214